Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 22 febbraio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Leggi e Decreti

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 21 febbraio 1947, n. 1.

Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente.

IL CAPO DELLO STATO

promulga la seguente legge costituzionale di iniziativa della Presidenza dell'Assemblea Costituente, approvata il 20 febbraio 1947:

Art. 1.

La durata dell'Assemblea Costituente, iniziatasi il 25 giugno 1946, è prorogata al 24 giugno 1947.

Art. 2.

La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro due giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1947

DE NICOLA

TERRACINI
Presidente dell'Assemblea Costituente

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 dicembre 1946, n. 685.

Disposizioni per la liquidazione dell'Ente distribuzione rottami e dell'Ente nazionale per la disciplina e la raccolta dei materiali e dei rottami.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1938, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 207, relativo alla costituzione dell'Ente distribuzione rottami;

Visto il regio decreto 27 dicembre 1938, n. 2100, che approva lo statuto dell'Ente distribuzione rottami;

Vista l'ordinanza 17 ottobre 1945, n. 285, del Governo Militare Alleato, con la quale si conferma la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente distribuzione rottami, disposta con decreto legislativo 1° settembre 1944, n. 634, del sedicente governo della repubblica sociale, integrato dal decreto interministeriale 21 ottobre 1944 e si provvede alla nomina del commissario liquidatore e del vice liquidatore;

Vista l'ordinanza 31 ottobre 1945, n. 286, del Governo Militare Alleato, con la quale si dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale per la disciplina della raccolta dei materiali e dei rottami, costituito con il sopracitato decreto legislativo 1° settembre 1944, n. 634, del sedicente governo repubblicano, e si provvede alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, relativo al regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente distribuzione rottami, con sede in Roma, e quella dell'Ente nazionale per la disciplina della raccolta dei materiali e dei rottami, con sede in Milano, si svolgono sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio che la esercita, per quanto concerne il secondo Ente, d'intesa con il Ministro per il tesoro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per ciascuno degli Enti indicati nel primo comma è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio un Comitato di sorveglianza composto di tre membri e costituito, per l'Ente distribuzione rottami, dai rappresentanti dei creditori, dei consorziati e del Ministero dell'industria e del commercio, e, per l'Ente

nazionale per la disciplina della raccolta dei materiali e dei rottami, dai rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, del Ministero del tesoro e dei creditori.

Art. 3.

Il Comitato di sorveglianza è convocato dal presidente ogni qualvolta ne sia richiesto il parere e quando questi lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti.

Art. 4.

Il Comitato di sorveglianza è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'industria e il commercio o il commissario liquidatore lo ritengano opportuno.

Il Comitato riferisce al Ministro per l'industria e il commercio sui rilievi concernenti la liquidazione e propone i provvedimenti che siano di competenza del Ministro stesso in relazione ai rilievi fatti.

Il Comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al commissario liquidatore.

Art. 5.

La sostituzione del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza è fatta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Ministro per il tesoro quando trattasi della sostituzione del suo rappresentante nel Comitato di sorveglianza.

Nello stesso modo si procede per la eventuale sostituzione dei commissari liquidatori nominati con le ordinanze 17 ottobre 1945, n. 285 e 31 ottobre 1945, numero 286, del Governo Militare Alleato.

Il commissario liquidatore che cessa dal suo ufficio durante la liquidazione deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 22. Il conto è depositato senza la relazione del Comitato di sorveglianza, che è sentito dal presidente del Tribunale prima di provvedere sul conto stesso.

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione degli Enti, salvo quanto è previsto nell'art. 23.

Dalla data di nomina del Comitato di sorveglianza cessano le funzioni del Collegio dei revisori degli Enti, nonchè quello del Comitato consultivo dell'Ente distribuzione rottami istituito con l'ordinanza 15 novembre 1945, n. 285 *A*, del Governo Militare Alleato.

Art. 7.

Il commissario liquidatore esercita personalmente le attribuzioni del suo ufficio.

Egli è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Art. 8.

Il commissario liquidatore ha i poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'Ente. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato, senza spese, dal pretore ed annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue funzioni, e sta in giudizio nelle controversie nelle quali l'Ente abbia interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 9.

L'azione per far valere le responsabilità contro i dirigenti, i membri dei Consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o di gestione relativamente all'Ente, e quella contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti sono esercitate dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 10.

Il commissario liquidatore può consentire riduzioni di crediti, fare transazioni, compromessi, rinuncie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a L. 200.000, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria e il commercio.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 11.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco e mobili di particolare valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 12.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria e il commercio, su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale della rispettiva liquidazione e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Gli istituti depositari trasmettono trimestralmente al Ministero dell'industria e del commercio gli estratti dei conti relativi ai depositi stessi.

Art. 13.

Salvo diversa disposizione della legge, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita contro l'Ente.

Tuttavia i creditori garentiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere di essere autorizzati alla vendita dal pretore del luogo in cui è la sede dell'Ente, avuto riguardo, per quanto concerne l'Ente distribuzione rottami, al luogo in cui era tale sede anteriormente all'8 settembre 1943.

Art. 14.

Il commissario liquidatore, se non vi abbia ancora provveduto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto prenderà in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili, nonchè gli altri documenti esistenti ed inizierà la compilazione dell'inventario di tutto ciò che appartiene all'Ente.

L'inventario dovrà essere ultimato non oltre i trenta giorni successivi.

Art. 15.

Il commissario liquidatore, alla fine di ogni trimestre, deve presentare al Ministro per l'industria e il commercio una relazione sulla situazione patrimoniale dell'Ente e sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di vigilanza. Egli deve inoltre trasmettere copia di tale relazione al Ministero del tesoro.

Art. 16.

Coloro che abbiano con qualsiasi denominazione esercitato attività di gestione relativamente agli Enti indicati nell'art. 1, nel periodo intercorso fra la data di approvazione dell'ultimo conto anteriore all'8 settembre 1943, e la data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore da parte del Governo Militare Alleato, devono presentare al commissario stesso il rendiconto della loro gestione entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, qualora non vi abbiano ancora provveduto.

Il rendiconto è approvato dal Ministro per l'industria e il commercio, sentito il commissario liquidatore, il Comitato di sorveglianza e l'interessato.

L'interessato dovrà proporre le sue eventuali istanze innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Ministro.

Art. 17.

Entro venti giorni dal completamento dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria e il commercio:

1) sugli atti compiuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana da coloro che abbiano esercitato attività di amministrazione relativamente a ciascun Ente e sull'opportunità della loro convalida o della loro dichiarazione di inefficacia;

2) sulla consistenza dell'attivo e del passivo di ciascun Ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 18.

Il Ministro per l'industria e commercio provvede ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativamente agli atti indicati nel n. 1 del precedente articolo.

Se i beni dell'Ente sono sufficienti al pagamento integrale delle rispettive passività, il Ministro autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano; nel caso contrario autorizza il commissario liquidatore a procedere alla liquidazione generale dei beni di ciascun Ente nell'interesse di tutti i rispettivi creditori.

Art. 19.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui è la sede dell'Ente, avuto riguardo, per quanto concerne l'Ente distribuzione rottami, al luogo in cui era tale sede anteriormente all'8 settembre 1943.

Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi relativi a ciascun Ente sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza e con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del Tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale pubblicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvede, pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione.

Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 20.

Se non è necessaria la liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo e le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore può provvedere a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionati e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia assicurandone il pagamento.

Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta scritta del pagamento i creditori possono proporre le loro istanze alla autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 21.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel quarto comma dell'art. 19 o dalla data del decreto del primo presidente indicato nel quarto comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valer le loro ragioni nel procedimento iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori e i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei propri beni.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti deve essere depositato nella cancelleria del

Tribunale competente a norma dell'art. 19, secondo comma, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nel primo comma.

Allo stesso Tribunale si propongono tutte le azioni inerenti al procedimento.

Art. 22.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 19 secondo comma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 23.

Chiusa la liquidazione, l'eventuale attivo rimarrà depositato presso l'istituto di credito di cui all'art. 12.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiederne il pagamento entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti della somma depositata.

Trascorso tale termine, la destinazione dell'eventuale attivo sarà stabilita, quanto all'Ente distribuzione rottami, con deliberazione dei consorziati, che avrà effetto dopo l'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, mentre, quanto all'Ente nazionale per la disciplina della raccolta dei materiali e dei rottami esso sarà di pertinenza dell'Erario.

Art. 24.

Si osservano, per quanto è previsto nel presente decreto, le disposizioni con questo compatibili degli articoli 199 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Per tutto quanto concerne la liquidazione dei due Enti di cui all'articolo primo si intende abrogata ogni disposizione non compatibile con quanto disposto col presente decreto.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 febbraio 1947, n. 27.

Soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Amministrazioni

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, relativo alla istituzione del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente le attribuzioni e l'ordinamento di detto Ministero, e viste le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240, recante provvidenze a favore dei reduci;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze ed il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica è soppresso.

Le sue attribuzioni sono ripartite in conformità degli articoli seguenti.

Sono parimenti soppresse la ragioneria centrale istituita presso il suddetto Ministero dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e la delegazione della Corte dei conti prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 701.

Art. 2.

I poteri spettanti, a norma delle leggi, dei regolamenti e degli statuti, all'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti, fondazioni e associazioni a carattere nazionale, costituiti per le categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, numero 646, sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I poteri previsti nel comma precedente sono trasferiti, nei confronti dell'Opera nazionale combattenti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Le attribuzioni già spettanti al Ministero dell'assistenza post-bellica, per quanto concerne l'assistenza delle categorie richiamate nell'art. 2, sono devolute al Ministero dell'interno.

Ferme restando le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è devoluta al Ministero dell'interno l'assistenza dei connazionali rimpatriati dall'estero, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646.

Art. 4.

Sono devolute al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le attribuzioni già spettanti al Ministero dell'assistenza post-bellica, per quanto concerne:

1) il collocamento degli appartenenti alle categorie richiamate nell'art. 2, la costituzione di cooperative tra reduci e la vigilanza sulle medesime. nonchè le lavorazioni a carattere assistenziale;

2) la istruzione e la rieducazione professionale, ai sensi dell'art. 15, lettera *a*), del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, nonchè i corsi già promossi a cura del Ministero dell'assistenza post-bellica, ivi compresi quelli per assistenti sociali e per cooperatori;

3) l'assegnazione di residuati di guerra ai reduci ed il credito alla cooperazione ed all'artigianato, secondo le disposizioni degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240.

Art. 5.

Le attribuzioni già spettanti all'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e trasferite al Ministero dell'assistenza post-bellica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945. n. 425. sono demandate al Ministero della difesa.

Spettano altresì al Ministero della difesa le attribuzioni relative ai Cimiteri di guerra.

Art. 6.

Le attribuzioni spettanti al Ministero dell'assistenza post-bellica ai sensi del capo I (costruzione e assegnazione di alloggi ai reduci sinistrati senza tetto e in condizione di indigenza) e dall'art. 19 (ricostruzione delle case distrutte o danneggiate per atti di rappresaglia contro la lotta di liberazione) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, sono devolute al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Le attribuzioni assegnate al Ministero dell'assistenza post-bellica dal capo II (riparazione e ricostruzione di casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra) e dal capo III (concessione di terreni) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, sono devolute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Salvo quanto disposto dall'art. 4, sono devolute al Ministero della pubblica istruzione le attribuzioni già esercitate dal Ministero dell'assistenza post-bellica, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, per quanto concerne la istruzione degli appartenenti alle categorie richiamate nell'articolo 2 del presente decreto (convitti, corsi, istituzioni scolastiche, borse di studio ed in genere ogni forma di assistenza nel campo degli studi).

Art. 9.

Gli uffici provinciali del Ministero dell'assistenza post-bellica previsti dal decreto Ministeriale 15 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127, del 3 giugno 1946, nonchè le sezioni staccate di cui all'articolo 5 dello stesso decreto passano alle dipendenze del Ministero dell'interno.

I poteri attribuiti al Ministro per l'assistenza post-bellica ai sensi del primo e dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e del secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, sono demandati al Ministro per l'interno.

Art. 10.

Sono devoluti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le attribuzioni già spettanti al Ministero dell'assistenza post-bellica circa il funzionamento delle Commissioni istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa, nonchè i servizi relativi alle Commissioni predette.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha altresì il compito di promuovere l'azione dei Ministeri nelle materie già di competenza del Ministero dell'assistenza post-bellica.

I compiti di cui ai precedenti comma sono assolti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo di un Sottosegretario di Stato.

Il Sottosegretario predetto è assistito da un Comitato di coordinamento, da lui presieduto e composto dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, nonchè dei rappresentanti delle associazioni ed istituzioni a carattere nazionale costituite per le categorie richiamate nell'art. 2.

Il Comitato ha funzioni consultive ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sarà provveduto alla ripartizione del personale non di ruolo in servizio presso il Ministero dell'assistenza post-bellica.

La suddetta ripartizione di personale sarà effettuata in aumento del contingente di personale non di ruolo già stabilito per ciascuna amministrazione.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per le finanze ed il tesoro, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri interessati, sarà provveduto al riparto degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, tra le amministrazioni interessate.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fino a quando, entro trenta giorni dalla data suindicata, non venga attuata la ripartizione dei servizi ai sensi del presente decreto, i servizi del Ministero dell'assistenza post-bellica continueranno a funzionare in

conformità delle disposizioni preesistenti. Dal 2 febbraio 1947 e fino al giorno in cui sarà effettuata tale ripartizione, i poteri già spettanti al Ministro per l'assistenza post-bellica sono esercitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Sforza — Scelba — Campilli — Gasparotto — Gonella — Sereni — Segni — Romita —

Visto, il Guardasigilli: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 69. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.
Inefficacia dell'ordine di precettazione 10 dicembre 1943, n. 12, emesso dall'ex Comando di coorte della milizia forestale di Modena.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741;
Visto il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1408;
Visto il regio decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 469;
Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1184 convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 380;
Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882, convertito nella legge 22 aprile 1943, n. 395;
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 5 ottobre 1944, n. 249; 12 ottobre 1945, n. 668 e 23 giugno 1946, n. 12;
Visto l'ordine di precettazione n. 12, in data 10 dicembre 1943, emesso dalla g.n.r. Comando coorte milizia forestale di Modena, con il quale si faceva carico il sig. Rosa Fulberto, residente a Rubiera, di tenere a disposizione del Comando centrale della milizia forestale, Ispettorato servizio legnami, n. 160 piante latifoglie varie radicate nel parco della villa Rainusse, di proprietà dei Pii Istituti di Santa Margherita Ligure, per la produzione di circa 500 quintali di legna da ardere da consegnarsi su strada, con inizio subito e termine entro il 28 febbraio 1944;
Visto che in esso ordine si autorizzava, qualora il sig. Rosa Fulberto non potesse procedere direttamente alla utilizzazione, l'impresa Ansaloni Aldo ad assumere la lavorazione, dietro corrispettivo di un macchiatico di L. 25 il quintale;
Considerato che la precettazione comporta l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'Amministrazione e non l'obbligo di eseguire un lavoro e tanto meno la facoltà all'Amministrazione di disporre del bene stesso senza che prima abbia fatto eseguire alla precettazione la regolare requisizione;
Ritenuto pertanto che è interesse dell'Amministrazione, dichiarare inefficaci nei confronti del Governo legittimo gli atti e i provvedimenti amministrativi attinenti e conseguenziali alla predetta precettazione 10 dicembre 1943, n. 12;

Decreta:

Sono da ritenersi inefficaci gli atti e i provvedimenti amministrativi e conseguenziali al sopracitato ordine di precettazione 10 dicembre 1943, n. 12, emesso dal Comando di coorte della milizia forestale di Modena a nome del sig. Rosa Fulberto, residente a Rubiera, per le 160 piante radicate nel parco della villa Rainusso, di proprietà dei Pii Istituti di Santa Margherita Ligure.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: Segni

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1947
Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 2, foglio n. 3 — Castelnuovo

(825)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Martin Ponce de Leon, Console di Argentina a Firenze, con giurisdizione sulla stessa Provincia e su quelle di Siena, Arezzo, Bologna, Modena, Ferrara, Forlì e Ravenna.

(830)

In data 24 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Mario Foccardi, Console onorario del Perù a Torino.

(831)

In data 24 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Daniel Tessandori, Agente consolare di Argentina a Lucca, con giurisdizione sulla stessa Provincia e su quelle di Pisa e Grosseto.

(832)

In data 24 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor William E. Knight, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(834)

In data 24 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Basri Resit Danismend, Console generale della Repubblica di Turchia a Milano, con giurisdizione sulle regioni della Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia, Umbria e Marche.

(843)

In data 24 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Arnold Wenner, Console di Svizzera a Torino, con giurisdizione sulle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Torino, Cuneo, Vercelli.

(844)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 febbraio 1947 - N. 40

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,725
Id. 3,50 % 1902	85,20
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,325
Redimibile 3,50 % 1934	81,60
Id. 5 % 1936	95 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,225
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,90
Id. 5 % convertiti 1951	98,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 febbraio 1947 - N. 41

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,475
Id. 3,50 % 1902	85,15
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 5 % 1936	94,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,225
Redimibile 3,50 % 1946	92,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,775
Id. 5 % convertiti 1951	98,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	58841	65 —	Andreis Cecilia fu *Modesto*, minore sotto la patria potestà della madre Dominici Agnese ved. Andreis, dom. a Fassano (Cuneo).	Andreis Cecilia fu *Bernardo Modesto*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(775)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.